



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NON SPETTANTE IL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE E NON INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: RIFLESSI SUL TERMINE DI DECADENZA

- Sentenza del 07/01/2025, n. 29 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Locatelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -
IN GENERE (NOZIONE) - TERMINI DI DECADENZA

Credito d'imposta – Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi –
Utilizzazione in compensazione – Termine di decadenza ordinario di
accertamento – Applicabilità.

Massima

L'omessa indicazione del credito d'imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi costituisce una tipica omissione rilevabile attraverso un mero controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente qualificazione del credito come “non spettante” ed applicabilità del termine ordinario di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'Agenzia e non di quello più lungo (otto anni) previsto dall'art. 27, comma 16 del d.l. n. 185/2008 in caso di credito “inesistente”.

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 280-283
- D.m. 28 marzo 2008, n. 76, art. 5

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 27,
comma 16

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*

Conformità

- Cass. civ., SS.UU., n. 34419 del 11/12/2023

Anno pubb.

- 2025